

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

N. 680 / 2018 R.G. V.G. - esdebitazione

DECRETO DI ESDEBITAZIONE Art. 14-terdecies L. 3/2012

Il Giudice

Visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012,
relativa a:

(c.f.

letta l'istanza di esdebitazione avanzata in data 11/3/2024 dal debitore tramite il proprio legale;

esaminata la relazione dello O.C.C. che attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 14 terdecies co. I L. 3/2012 e in particolare che la parte istante:

- a) ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non risulta essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 L. 3/2012;
- e) ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, avendone, quanto meno, fatto ricerca senza rifiutare, senza giustificato motivo, proposte di lavoro consone alle sue capacità;
- f) sono stati in parte soddisfatti i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

osservato inoltre che dall'allegata relazione è dato desumere, ai fini di cui all'art. 14 terdecies co. II L. 3/2012:

- che il sovraindebitamento del debitore non é imputabile ad un ricorso al credito



sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

- che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

P.Q.S.

Visto l'art. 14 terdecies L. 3/2012

DICHIARA

la liberazione di (c.f. dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti o solo parzialmente soddisfatti.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 14 terdecies co. III L. 3/2012, l'esdebitazione non opera:

- a. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Manda l' O.C.C. per la comunicazione al debitore e ai creditori, unitamente alla propria relazione conclusiva.

Il presente decreto è reclamabile mediante opposizione ai sensi degli artt. 14 terdecies co. IV L. 3/2012 e 739 c.p.c.

Teramo 03/07/2025

Il Giudice

Flavio Conciatori

